

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Il Decreto Cura Italia, pubblicato in Gazzetta UfficIALE il 17/03/2020, ha introdotto una serie di misure volte al sostegno finanziario delle imprese e delle p.iva in generale.

Si analizzano di seguito i principali interventi:

- la sospensione delle rate dei finanziamenti;
- deroghe al funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI;
- finanziamenti bancari alle imprese garantiti da CDP;
- l'estensione del Fondo di solidarietà sui mutui prima casa (*Fondo Gasparrini*);
- misure per il credito all'esportazione.

SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI (C.D. MORATORIA) (ARTICOLO 56)

Per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'emergenza COVID-19 il Decreto "Cura Italia" prevede che le PMI ed i liberi professionisti (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE) possano avvalersi di **tre diverse tipologie** di sostegno finanziario:

- 1) **sospensione fino al 30 settembre 2020** (senza oneri aggiuntivi per le imprese) del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale compresi i canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020 (con facoltà di sospendere l'intera rata o soltanto i rimborsi in conto capitale);
- 2) la **proroga fino al 30 settembre 2020**, senza oneri aggiuntivi, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecedente a quella data;
- 3) la **sospensione fino al 30 settembre 2020 delle revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti** in essere al 29 febbraio 2020,

sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.

Si ricorda che sono microimprese e PMI quelle che occupano meno di 250 dipendenti ed il cui fatturato annuo non supera Euro 50 milioni e/o il cui totale di bilancio annuo non supera Euro 43 milioni. In pratica **oltre il 90% delle imprese.**

La formulazione dei soggetti che possono usufruire della moratoria è ampia ed include anche i liberi professionisti in quanto secondo le raccomandazioni della Commissione Europea si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

Per attivare questi strumenti di sostegno, le imprese sono tenute a presentare un'apposita comunicazione con annessa una autocertificazione (da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000) che attesti di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività come conseguenza diretta della diffusione del COVID-19.

Si segnala inoltre che:

- possono beneficiare delle misure sopra elencate le imprese le cui esposizioni debitorie, alla data di pubblicazione del decreto, non siano classificate come esposizioni creditizie “deteriorate” ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi;
- le Banche e gli altri Intermediari finanziari sono privati della possibilità di valutare discrezionalmente se acconsentire o negare alla richiesta di moratoria;
- durante il periodo di moratoria Banche/Società di Leasing/Intermediari finanziari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto o sconfinamento;
- la moratoria è neutrale rispetto alla qualità del credito del cliente, nel senso che la concessione della moratoria non determina un cambiamento della classificazione del cliente e della qualità del credito in capo alla Banca, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari bancari e finanziari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia dell'impresa

durante il periodo di moratoria;

- la moratoria è rivolta unicamente alle PMI (Piccole e Medie Imprese) e Microimprese, come definite in precedenza.

Ogni Cliente dovrà valutare, in base alla propria situazione economica e finanziaria e alla propria situazione aziendale complessiva, anche prospettica, se ritiene di voler dar corso alla richiesta di moratoria e per quali rapporti finanziari in essere.

Vedremo nelle prossime settimane quali saranno la modulistica e le informazioni ufficiali che verranno rilasciate dalle Istituzioni e dal sistema bancario.

Suggeriamo, infine, di inoltrare la richiesta di moratoria anche via e-mail ai Vostri referenti all'interno delle strutture bancarie/leasing, preannunciando, se possibile via telefono, l'inoltro della richiesta, al fine di mantenere un rapporto di reciproca collaborazione ed un costante scambio di informazioni visto che, mai come in questo periodo, occorre mantenere una collaborazione attiva tra impresa-sistema creditizio.

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(ARTICOLO 49)

Il Decreto "Cura Italia" introduce deroghe temporanee alle attuali regole di funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI per potenziarne il ruolo a supporto delle imprese.

Il Decreto prevede che per **9 mesi**:

- la copertura della garanzia è pari all'80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito fino a Euro 1,5 milioni (si ricorda che per le operazioni diverse da quelle a fronte di investimenti la copertura del Fondo variava tra il 30% e il 60%);
- per le operazioni garantite, in tutto o in parte, da sezioni speciali del Fondo (in particolare le sezioni regionali) la percentuale massima della garanzia può essere elevata fino al maggior limite consentito *dal Temporary Framework*

STUDIO CATELLANI

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

della Commissione UE sugli aiuti di stato alle imprese danneggiate dall'emergenza e dunque fino al 90%;

- con decreto di natura non regolamentare del MEF – dunque con una forma molto snella – possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al 90%;
- la garanzia è concessa a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito innalzato dal Decreto a Euro 5 milioni per tutte le operazioni;
- la probabilità di inadempimento della singola impresa beneficiaria verrà valutata, ai fini dell'accesso al Fondo, solo sulla base del modulo economico-finanziario del modello di rating del Fondo, senza quindi tenere conto dei dati della Centrale Rischi e credit bureau e dei cosiddetti eventi pregiudizievoli. Saranno in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014; sono invece garantibili imprese con esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate scadute e/o sconfinanti;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- per i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a Euro 500 mila, la garanzia del Fondo potrà essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- viene rafforzata la garanzia su portafogli di finanziamenti relativi a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia. In particolare, viene previsto che

STUDIO CATELLANI

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

la quota della tranche junior coperta dal Fondo potrà essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti. Viene inoltre prevista, in via generale e anche oltre il periodo di 9 mesi, una modalità automatica di rifinanziamento delle operazioni di portafoglio;

- operazioni di finanziamento fino a 18 mesi di importo fino a Euro 3 mila concessi a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere state danneggiate dall'emergenza COVID-19 saranno garantite dal Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione;
- per le operazioni per le quali Banche o gli Intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- non è dovuta la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni;
- viene prevista l'automatica conferma della garanzia del Fondo per operazioni già garantite che siano sospese a seguito della diffusione del COVID-19;
- sono inoltre previste misure volte a sviluppare il microcredito estendendo l'operatività del Fondo (con copertura della garanzia pari all'80%) anche ai finanziamenti bancari destinati agli operatori del microcredito. È inoltre incrementato l'ammontare massimo delle operazioni di microcredito da Euro 25 mila a Euro 40 mila.

Nell'articolo sono previste inoltre **ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese** attraverso la possibilità che, con decreto non regolamentare del MEF di concerto con il MISE, siano introdotte ulteriori forme di finanziamenti agevolati e di garanzie fino al 90%.

MISURE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE

(ARTICOLO 53)

STUDIO CATELLANI

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

La norma è volta a sostenere il credito all'esportazione accelerando la procedura di rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE (art. 6, co. 9-bis e 9-ter, D.L. n. 269/2003 – cd. “riassicurazione MEF-SACE”).

FONDO DI SOLIDARIETÀ SUI MUTUI PRIMA CASA - C.D. FONDO GASPARRINI

(ARTICOLO 54)

Per lavoratori autonomi e liberi professionisti, invece, è prevista la possibilità di beneficiare per 9 mesi del Fondo Gasparrini, regolato dalla Legge n. 244 del 2007, che permette di chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi.

Sulla norma era già intervenuto il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, concedendo la possibilità di beneficiarne in caso di “*sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito*”.

L'agevolazione è quindi riconosciuta a coloro che possano autocertificare un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza.

Rispetto a quanto previsto in precedenza, il Decreto “Cura Italia” prevede che, in caso di sospensione del mutuo, il Fondo intervenga con un contributo pari al 50% della quota interessi maturata sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Viene anche eliminato il requisito dell'ISEE inferiore a Euro 30.000 per ottenere la sospensione.

FINANZIAMENTI BANCARI ALLE IMPRESE GARANTITI DA CDP

(ARTICOLO 57)

STUDIO CATELLANI

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza - operanti in specifici settori individuati da un successivo decreto attuativo del MEF, di concerto con il MISE e che non possono accedere alla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI – la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite Banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta.